



Il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia

INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA, E ROVIGO IL 20 E 29 MAGGIO 2012 (Linee Guida antimafia di cui all'art. 5 bis, comma 4, del d.l. 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122).

Prot. N. 440/2021/Area I/AM_White list

RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. 460/2016/Area I/AM-White List in data 18/02/2020 con il quale è **stata disposta l'iscrizione** negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 5 bis, comma 2, lett. h bis del decreto legge n. 74/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2012, della Società **CIOCI SRL** con sede legale in **CANZANO (TE), VIALE MATTEO DA CANZANO – C.F./P.I. 01529180679**;

VISTA la richiesta presentata in data 11/01/2021 dal **Sig. Luciano Cioci** nato a Canzano (TE) il 29/10/1946 e ivi residente, legale rappresentante della predetta **CIOCI SRL**, intesa ad ottenere il rinnovo dell'iscrizione nei succitati elenchi;

EFFETTUATA l'istruttoria di rito;

ATTESO che sul sito Web della Prefettura di TERAMO, competente per territorio, la predetta società risulta iscritta per i settori di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 fino al **05/08/2023**;

CONSIDERATO che per i settori di attività previsti dalla normativa speciale sulla ricostruzione post-sisma (legge n. 122/2012) la competenza ad iscrivere le Ditte interessate nelle White List è delle Prefetture del cosiddetto "cratere sismico";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 122/2012;

VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013 come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016;

CONSIDERATO che non sono emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;

DISPONE

Il **RINNOVO** dell'iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa previsti dall'art. 5 bis, comma 2, lett. h bis) del decreto legge n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 Società **CIOCI SRL con sede legale in CANZANO (TE), VIALE MATTEO DA CANZANO – C.F./P.I. 01529180679**, per la seguente attività "**Demolizione di edifici ed**



Il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia

INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA, E ROVIGO IL 20 E 29 MAGGIO 2012 (Linee Guida antimafia di cui all'art. 5 bis, comma 4, del d.l. 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122).

altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile ”, prevista dall’Ordinanza n.91 del 17.12.2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione post-sisma dell’Emilia-Romagna, fino al 05/08/2023.

Detto rinnovo è **soggetto a revisione annuale (data di scadenza della presente iscrizione 05/08/2023).**

A tal fine l’impresa, **almeno un mese prima della scadenza annuale**, dovrà far pervenire a questa Prefettura apposita istanza di rinnovo dell’iscrizione all’indirizzo: sicurezza.prefre@pec.interno.it utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito web.

La mancata presentazione dell’istanza di rinnovo, nel suddetto termine, comporterà l’automatica cancellazione della ditta dall’elenco delle “Imprese iscritte”.

E’ fatto obbligo, in ogni caso, al rappresentante legale dell’impresa, di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute nell’assetto gestionale/societario dell’impresa, ovvero nell’incarico di direttore tecnico, se previsto.

La Prefettura si riserva di revocare l’iscrizione in parola ove intervengano ragioni ostative di cui agli artt. 67 e 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., ovvero nelle ipotesi in cui l’interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 6, commi 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e succ. modifiche, o non abbia adempiuto all’obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni societarie sopra indicate.

Reggio Emilia, *data sottoscrizione firma digitale*

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Angieri)

md/